

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: USI CIVICI, CREDITO E CALAMITA NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G17900 del 20/12/2017

Proposta n. 21957 del 06/12/2017

Oggetto:

USI CIVICI – Comune di Settefrati (FR) – Art. 43, R.D. 26/02/1928, n°332. Approvazione del "Regolamento comunale sugli usi civici".

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Settefrati (FR) – Art. 43, R.D. 26/02/1928, n. 332 - Approvazione del "Regolamento comunale sugli usi civici" –

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali;

VISTI :

lo Statuto della Regione Lazio e successive modifiche e integrazioni;

la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

il decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1972, n. 11 “Trasferimento alle Regioni a statuto

ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle

acque interne e dei relativi personali ed uffici”;

il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

la Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;

il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PREMESSO

- che con nota prot. n° 1846 del 30/05/2017 il Comune di Settefrati ha richiesto l'autorizzazione provvisoria per l'affidamento, in gestione per anni 3, al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), di un'area estesa per Ha 945.07.96, al fine di assicurarne la conservazione degli habitat naturali del territorio;
- che con riferimento a tale richiesta, rinviava a documentazione inviata con nota n. 3120 del 1/10/2016, per analoga richiesta per l'anno 2016;
- che con successiva nota prot. n° 3169 del 20/09/2017, il medesimo comune trasmetteva, a completamento della originaria richiesta del 30/05/2017, una relazione a firma del perito demaniale, geom. Fernando Fabi, relativa alla individuazione delle terre da assegnare alle categorie di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, nonché copia del Regolamento comunale sugli usi civici, che risulta essere adottato dal proprio consiglio comunale con delibera n° 5 del 28/02/1997 e successivamente più volte aggiornato e modificato fino all'ultima deliberazione n° 6 del 10/05/2013;
- che con ulteriore nota prot. n° 3851 del 20/11/2017, il comune di Settefrati completava l'invio della documentazione necessaria per ottenere sia la classificazione a categoria dei terreni, sia l'approvazione del regolamento comunale sugli usi civici;

PRESO ATTO che i diritti di uso civico di cui la popolazione ha diritto di esercitare oggetto di norme regolamentari comunali si riferiscono al legnatico e pascolo;

PRESO ATTO che l'elenco dei fondi da assoggettare al Regolamento comunale sono stati dedotti dal Geom. Fernando Fabi dalla relazione tecnica d'ufficio redatta e depositata in 27/06/2001 dal Geom. Angelo Benedetti nell'ambito della causa tra il Comune di Settefrati ed occupatori (R.G. 113/2000);

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 11 della L. 1766/1927, il comprensorio suindicato è stato classificato alla:

- categoria "A" – per Ha 3249.99.90;
- categoria "B" – per Ha 3.28.70;

giusta determinazione dirigenziale n° G16973 del 7/12/2017;

CONSIDERATO che si è ritenuto opportuno integrare il Regolamento comunale con una migliore descrizione dei "Titolari dei diritti di uso civico" dandone comunicazione al Comune con nota prot. n° 617887 del 4/12/2017, riscontrata prontamente dal Comune di Settefrati, con nota prot. n° 4036 del 5/12/2017, conseguentemente il Capitolo I° viene integrato con il seguente articolo:

- Art. 1 bis - Titolari del diritto di uso civico – nucleo familiare

1. *Il godimento dei diritti di uso civico delle terre, secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 16.6.1927, n. 1766 e del presente Regolamento, si acquisisce automaticamente al raggiungimento del 18° anno di età, se nativo e residente nel Comune, ovvero in ordine alla durata della permanenza nel Comune da almeno cinque anni.*

2. *Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, genericamente, sono considerati "utenti" tutti e solamente i capi-famiglia in rappresentanza dell'intero nucleo familiare, ovvero da un suo componente indicato dal medesimo nucleo, purché maggiorenne.*

3. *Il diritto viene, comunque, esercitato per conto di tutti i componenti del nucleo familiare.*

4. *Per nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o coabitanti che siano titolari del diritto di uso civico. Il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona.*

5. *Tali diritti possono essere esercitati nei seguenti modi:*

- a) *in forma collettiva con la partecipazione al godimento promiscuo di tali beni demaniali e relativi introiti, "uso collettivo",*
- b) *in forma diretta, "uso esclusivo familiare".*

6. *È possibile assegnare terreni ad uso civico, anche alle aziende agricole che ne avanzino richiesta; in essi è possibile il pascolo lo sfalcio o la coltivazione, nel rispetto dei metodi tradizionali ed eco compatibili. La durata può essere annuale o pluriennale ed è soggetta al pagamento di un canone che viene stabilito dal presente regolamento e successivamente potrà essere rivalutato con deliberazione dell'organo esecutivo.*

RITENUTO che il Regolamento per l'esercizio degli usi civici, adottato dal Comune di Settefrati possa essere oggetto di approvazione con le integrazioni sopra meglio riportate;

DETERMINA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, il Regolamento per l'esercizio degli Usi Civici del Comune di Settefrati adottato da ultimo dal Consiglio Comunale con atto n° 6 del 10/05/2013, che allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le seguenti integrazioni :

a) Inserimento al Capitolo I° della pagina 1 del regolamento dell'articolo **1 bis**, denominato:
" Titolari del diritto di uso civico – nucleo familiare"

1. *Il godimento dei diritti di uso civico delle terre, secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 16.6.1927, n. 1766 e del presente Regolamento, si acquisisce automaticamente al raggiungimento del 18° anno di età, se nativo e residente nel Comune, ovvero in ordine alla durata della permanenza nel Comune da almeno cinque anni.*

2. *Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, genericamente, sono considerati "utenti" tutti e solamente i capi-famiglia in rappresentanza dell'intero nucleo familiare, ovvero da un suo componente indicato dal medesimo nucleo, purché maggiorenne.*
 3. *Il diritto viene, comunque, esercitato per conto di tutti i componenti del nucleo familiare.*
 4. *Per nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o coabitanti che siano titolari del diritto di uso civico. Il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona.*
 5. *Tali diritti possono essere esercitati nei seguenti modi:*
 - a) *in forma collettiva con la partecipazione al godimento promiscuo di tali beni demaniali e relativi introiti, "uso collettivo",*
 - b) *in forma diretta, "uso esclusivo familiare".*
 6. *È possibile assegnare terreni ad uso civico, anche alle aziende agricole che ne avanzino richiesta; in essi è possibile il pascolo lo sfalcio o la coltivazione, nel rispetto dei metodi tradizionali ed eco compatibili. La durata può essere annuale o pluriennale ed è soggetta al pagamento di un canone che viene stabilito dal presente regolamento e successivamente potrà essere rivalutato con deliberazione dell'organo esecutivo.*
2. Attraverso adeguate forme di pubblicizzazione, il Comune informerà gli utenti interessati circa l'avvenuta approvazione e del contenuto del presente Regolamento, così come rettificato, fornendo agli stessi informazioni circa le modalità di esercizio delle disposizioni in esso contenute.
 3. Il Comune di Settefrati dovrà dare dimostrazione dell'avvenuta presa d'atto del testo definitivo del Regolamento Usi Civici, inviando, alla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, copia della deliberazione consiliare di definitiva adozione.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e termini stabiliti dalla legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo n. 33/2013. Esso sarà pubblicato anche sul sito della Regione "[www.regione.lazio.it/rl amministrazione trasparente](http://www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente)".

**Il Direttore Regionale
Roberto Ottaviani**